

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 423

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPARINI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, MOLTENI, FEDRIGA,
MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI, ALLASIA, BORGHESI, BUSIN, CAON,
MARCOLIN, PRATAVIERA, RONDINI**

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei veicoli storici

Presentata il 21 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — I veicoli storici rappresentano un autentico patrimonio storico e culturale che viene preservato e tramandato di generazione in generazione anche grazie ad un folto numero di appassionati e di collezionisti presenti in tutto il mondo.

I possessori di veicoli storici possono considerarsi i conservatori di tale patrimonio ed è quindi indispensabile sostenerli affinché non lo disperdano.

La presente proposta di legge si prefigge di tutelare il patrimonio culturale e tecnologico delle auto storiche e di creare le condizioni per fare sì che venga incoraggiata la conservazione di quei veicoli che, pur non avendo raggiunto la vetustà prevista, sono destinati ad entrare negli anni futuri nel novero dei veicoli storici.

Il collezionismo dei veicoli storici è seguito e coordinato a livello mondiale

dalla *Fédération Internationale Véhicules Anciens* (FIVA). La FIVA promuove e protegge l'eredità storica dei veicoli e fornisce i collegamenti tra le associazioni che rappresentano i possessori dei veicoli storici in tutto il mondo al fine di regolamentare in maniera organica il movimento. L'attività svolta dalla FIVA ha ottenuto una rilevante considerazione anche in ambito europeo. Infatti risulta sempre maggiore l'integrazione dei *corpus* legislativi dei singoli Paesi con le direttive emanate dall'Unione europea.

È opportuno ricordare il testo dell'emendamento 26), approvato il 29 settembre 2005 dal Parlamento europeo nell'ambito del Programma di azione per la sicurezza sulle strade della Commissione europea: « Il Parlamento Europeo intende tutelare il patrimonio culturale rappresentato dai veicoli storici; pertanto esorta

affinché ogni futura legge consideri attentamente qualsiasi effetto non intenzionale, ma tuttavia potenzialmente negativo sull'uso, e di conseguenza anche sulla conservazione, dei veicoli storici».

I veicoli di interesse storico, in quanto circolanti, possono essere considerati alla stregua di un museo viaggiante a disposizione della collettività, un patrimonio storico meritevole di tutela, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione. Pertanto la presente proposta di legge si prefigge di modificare la normativa vigente, al fine di introdurre norme che favoriscano il pluralismo associativo, prevedendo alcuni principi e criteri per il riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici. Così, l'articolo 1 della presente proposta di legge reca una speciale disciplina delle associazioni di amatori di veicoli di interesse storico, definendo le caratteristiche che le stesse associazioni devono possedere per essere autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a certificare la storicità dei veicoli. Prevede, altresì, l'istituzione di una commissione, composta dai rappresentanti delle associazioni, che ha il compito di identificare i veicoli di età inferiore a trenta anni di cui va promossa e incentivata la conservazione.

L'articolo 2, modificando l'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, defini-

sce il veicolo storico, sulla base dei parametri europei, come qualsiasi veicolo stradale a motore di età superiore a trenta anni, conservato in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette. Tale definizione evita, pertanto, l'inopportuna classificazione tra i veicoli storici di moltissimi veicoli semplicemente « vecchi », ai quali non è corretto riservare alcun beneficio. L'articolo elimina, poi, la definizione di « veicoli d'epoca », sostituendola con « veicoli di interesse storico non iscritti al pubblico registro automobilistico » e prevede per i veicoli storici l'attribuzione di una targa di identificazione, con suffisso H (*historicum*).

L'articolo 3 prevede che, quando vi sia la necessità di disporre eventuali divieti di circolazione, i comuni considerino i veicoli storici muniti di targa « H » alla stregua dei veicoli meno inquinanti, attualmente i veicoli contrassegnati dal marchio « Euro 5 ».

I restanti articoli introducono ulteriori modifiche al codice della strada, che si rendono necessarie al fine di tutelare il patrimonio rappresentato dai veicoli storici, i quali, non potendo essere assimilati ad alcun altro tipo di veicolo e non potendo sottostare alla normativa generale, devono essere classificati in una categoria a parte e devono rispondere ad una specifica normativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli storici).

1. La presente legge garantisce la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la registrazione al fine di essere autorizzate a certificare i veicoli storici.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni di cui al comma 1 garantiscono la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza delle finalità associative.

3. Sono associazioni riconosciute l'Automotoclub storico italiano (ASI) e l'Associazione amatori veicoli storici (AAVS), in quanto federate alla *Fédération Internationale Véhicules Anciens* (FIVA); il Registro storico Lancia, il Registro italiano Fiat, il Registro italiano Alfa Romeo e la Federazione motociclistica italiana (FMI), riconosciuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge; l'Automobile Club Italiano (ACI).

4. Le nuove associazioni che intendono ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 6 devono documentare che ad esse sono associati un numero minimo di venti *club* o scuderie, che sono operativi da almeno tre anni e che hanno un numero minimo di soci iscritti, che non deve essere inferiore a trenta per ogni *club*; dette associazioni devono inoltre essere riconosciute da parte della FIVA.

5. Le associazioni conservano i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai richiedenti.

6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro al quale i soggetti di cui ai commi 3 e 4 devono essere iscritti.

7. Le associazioni rilasciano su richiesta dei proprietari, senza alcun obbligo di associazione, per i veicoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, una certificazione di storicità che dà diritto a richiedere una targa di identificazione, secondo quanto specificato con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il suffisso « H » (*historicum*), da affiancare alla targa di origine del veicolo.

8. Le associazioni, con il patrocinio dello Stato, pongono in essere ogni iniziativa per incoraggiare la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli storici. A tale fine è istituita una commissione, composta dai rappresentanti delle associazioni, che ha il compito di identificare i veicoli di età inferiore a trenta anni di cui deve essere promossa e incentivata la conservazione. Tale identificazione avviene con criteri di merito e con criteri oggettivi, basati sul numero di veicoli ancora circolanti in rapporto al totale dei veicoli immatricolati. Il rilevamento avviene con il supporto dell'ACI. I veicoli di cui al secondo periodo sono assimilati ai veicoli di interesse storico e sono loro attribuite le stesse agevolazioni in materia di circolazione concesse ai veicoli storici. Il pagamento della tassa di possesso può avvenire per periodi trimestrali al fine di evitare il pagamento in periodi di mancato utilizzo del veicolo.

ART. 2.

*(Modifiche all'articolo 60
del codice della strada).*

1. All'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: « Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca » sono sostituite dalle seguenti: « Rientrano nella categoria dei veicoli di interesse storico non iscritti al P.R.A. »;

c) al comma 3, alinea, le parole: « I veicoli d'epoca sono soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « I veicoli di interesse storico non iscritti al P.R.A. sono soggetti »;

d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. È considerato veicolo storico qualsiasi veicolo stradale a motore, con i suoi accessori, di età superiore a trenta anni, conservato in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette.

4-bis. I veicoli di cui al comma 4 devono possedere le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che hanno subito importanti e documentate modifiche e sono classificabili di interesse storico, l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale.

4-ter. I veicoli storici sono muniti della targa supplementare "H" (*historicum*), di cui all'articolo 100, comma 2-bis »;

e) al comma 6, le parole: « Chiunque circola con veicoli d'epoca » sono sostituite dalle seguenti: « Chiunque circola con veicoli di interesse storico non iscritti al P.R.A. ».

2. Il Governo provvede a modificare le definizioni dell'articolo 214 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, in conformità all'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

ART. 3.

*(Modifica all'articolo 7
del codice della strada).*

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le limitazioni alla circolazione dei veicoli di interesse storico all'interno dei centri abitati sono applicati gli stessi criteri adottati per i veicoli appartenenti alla classe meno inquinante ».

ART. 4.

*(Modifiche all'articolo 47
del codice della strada).*

1. All'articolo 47, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *n-bis*) veicoli di interesse storico;

n-ter) veicoli di interesse storico non iscritti al P.R.A. ».

ART. 5.

*(Modifiche al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495).*

1. All'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: « 20 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 30 anni »;

c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'abuso del potere di cancellazione è fonte di responsabilità ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile ».

ART. 6.

*(Modifica all'articolo 80
del codice della strada).*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 4-bis. Per i veicoli di interesse storico muniti della targa supplementare "H" di cui all'articolo 100, comma 2-bis, la revisione è disposta ogni quattro anni sulla base di specifici criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tali veicoli sono inoltre esentati dalla prova di analisi dei gas di scarico ».

ART. 7.

*(Modifica all'articolo 85
del codice della strada).*

1. All'articolo 85, comma 2, ultimo capoverso, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « veicoli a trazione animale » sono aggiunte le seguenti: « e i velocipedi ».

ART. 8.

*(Modifiche all'articolo 93
del codice della strada).*

1. All'articolo 93, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente

di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo *standard* europeo ».

ART. 9.

(*Modifiche all'articolo 100 del codice della strada*).

1. All'articolo 100 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Al fine di consentire alle Forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, i veicoli di interesse storico devono essere muniti di una targa supplementare, contraddistinta dalla lettera "H" (*historicum*), sulla quale sono riportati gli estremi di immatricolazione e di omologazione da parte dei soggetti autorizzati »;

b) al comma 5, le parole: « ai commi 1, 2, 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1, 2, *2-bis*, 3 e 4 »;

c) al comma 11, le parole: « dei commi 1, 2, 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 1, 2, *2-bis*, 3 ».

ART. 10.

(*Disposizioni transitorie*).

1. Per gli autoveicoli iscritti nei registri riconosciuti ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le condizioni più favorevoli per l'utente.

